

Dec. 22-12-1999 n. 2000/68/CE

Decisione della Commissione recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.

Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

Dec. 2000/68/CE del 22 dicembre 1999 ⁽¹⁾.

Decisione della Commissione

recante modifica della [decisione della Commissione 93/623/CEE](#) e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

⁽²⁾ Notificata con il numero C(1999) 5004.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la [direttiva 90/427/CEE](#) del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la [direttiva 90/426/CEE](#) del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) Con la [decisione 93/623/CEE](#), la Commissione ha istituito il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.

(2) Al fine di salvaguardare l'identità permanente dell'animale, è necessario modificare la [decisione 93/623/CEE](#) introducendovi un numero di identificazione a vita.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, punto ii), della [direttiva 90/426/CEE](#), gli equidi da allevamento e da reddito devono essere identificati secondo un metodo che dovrà essere determinato dalla Commissione.

(4) Le informazioni previste dalla [decisione 93/623/CEE](#) possono in parte essere utilizzate per l'identificazione degli equidi da allevamento e a reddito.

(5) Gli equidi da allevamento e a reddito e gli equidi registrati possono diventare, ad un certo

momento della loro vita, equidi da macello destinati al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della [direttiva 90/426/CEE](#).

(6) La somministrazione di medicinali veterinari agli equidi è disciplinata dalla [direttiva 81/851/CEE](#) del Consiglio, del 25 settembre 1981, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a medicinali veterinari, modificata da ultimo dalla [direttiva 93/40/CEE](#).

(7) A norma dell'articolo 14 del [regolamento \(CEE\) n. 2377/90](#) del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1308/1999](#), a decorrere dal 1° gennaio 2000 la somministrazione ad animali da produzione alimentare di medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive non menzionate negli allegati I, II o III dello stesso regolamento è tassativamente vietata all'interno della Comunità. Di conseguenza, gli equidi possono essere trattati soltanto con medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive menzionate negli allegati I, II o III del suddetto regolamento.

(8) La Commissione ha l'intenzione di modificare l'articolo 1 della [direttiva 81/851/CEE](#) al fine di introdurre una definizione di animali da produzione alimentare e autorizzare deroghe per taluni gruppi di dette specie, qualora gli animali appartenenti a questi gruppi siano sufficientemente identificati e controllati. Tali deroghe sarebbero applicabili agli equidi chiaramente identificati e appositamente designati nel documento d'identificazione come animali non destinati alla macellazione ovvero destinati ad essere macellati in condizioni controllate, conformemente alla normativa comunitaria.

(9) Nella riunione del 9-11 novembre 1999, il comitato scientifico per i medicinali veterinari ha esaminato la richiesta della Commissione di indicare un periodo di attesa generale per le sostanze non incluse negli allegati del [regolamento \(CEE\) n. 2377/90](#) e ha raccomandato che detto periodo di attesa sia di almeno sei mesi.

(10) Le disposizioni della [direttiva 64/433/CEE](#) del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, modificata da ultimo dalla [direttiva 95/23/CE](#), si applicano alle carni di solipedi. In ottemperanza alla suddetta direttiva, gli animali da macello devono essere identificati in modo da consentire alle autorità competenti di determinarne l'origine. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della [direttiva 90/426/CEE](#), il veterinario ufficiale del macello è tenuto a registrare il numero d'identificazione o il numero del documento d'identificazione degli equidi macellati.

(11) Secondo la [direttiva 64/433/CEE](#), nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem il veterinario ufficiale deve prestare attenzione a eventuali segni che denotino l'assunzione da parte dell'animale di sostanze aventi azione farmacologica o di qualunque altra sostanza che possa renderne le carni nocive alla salute umana. Il controllo del registro dei trattamenti, incluso nel documento di identificazione, fa quindi parte di questa verifica.

(12) Le condizioni per l'importazione di equidi dovrebbero essere quelle prescritte dalla [direttiva 90/426/CEE](#) e, più in particolare, dalle decisioni della Commissione 93/196/CEE e 93/197/CEE.

(13) È necessario modificare conseguentemente il documento di identificazione degli equidi registrati.

(14) È altresì necessario istituire un documento di identificazione per gli equidi da allevamento e a reddito sul modello del documento di identificazione degli equidi registrati.

(15) Per consentire agli Stati membri di attuare le misure proposte, occorre prevedere un periodo transitorio.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente e del comitato veterinario permanente,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La [decisione 93/623/CEE](#) è modificata come segue:

1) Nella parte II A delle Caratteristiche generali - Istruzioni del passaporto, è aggiunto il testo seguente con il numero d'ordine corrispondente:

(4).

2) È aggiunto un nuovo capitolo, conforme all'allegato della presente decisione.

(4) Il testo omissso è riportato in modifica alla [decisione 93/623/CEE](#).

Articolo 2

1. Il numero di identificazione di cui al capitolo II(1) del documento di identificazione istituito dalla [decisione 93/623/CEE](#) costituisce il numero di identificazione a vita dell'animale; esso deve essere mantenuto o deve esserne fatto riferimento ogni volta che l'autorità competente modifichi i dati di registrazione dell'animale in questione.

2. Il numero di identificazione di cui al paragrafo 1 corrisponde al numero di identificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della [direttiva 90/426/CEE](#).

Articolo 3

Il documento di identificazione che scorta gli equidi da allevamento e a reddito durante i loro movimenti deve contenere almeno le informazioni prescritte nei capitoli I, II, III, IV e IX del documento di identificazione istituito dalla [decisione 93/623/CEE](#).

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2000, gli equidi registrati

e gli equidi da allevamento e a reddito siano scortati dal documento di identificazione contemplato rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3, eccetto qualora i dati che devono essere obbligatoriamente forniti nel capitolo di cui all'articolo 1 richiedano il rilascio di detto capitolo prima di tale data.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

David Byrne

membro della Commissione

Allegato ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Il testo omissso è riportato in modifica alla [decisione 93/623/CEE](#).